

A . R . B . E . A .

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Premesso:

che con Decreto del Direttore n l'Arbea ha conferito al dott.
l'incarico di direzione dell'Ufficio Contenzioso
e Risorse Umane presso l'Arbea,
con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale,

tra

l'Arbea – Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura -,
C.F....., in persona del Direttore, dott. Andrea Freschi,
nato a..... il domiciliato per la
carica presso l'Arbea

e

..... nato a il residente in
..... alla Via.....

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1

L'Arbea assume il dott a tempo pieno e
determinato, con l'incarico e le funzioni di dirigente dell'Ufficio Contenzioso e
Risorse Umane. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto nonché dalle
norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia e dalle norme contrattuali
valevoli per il comparto Regioni — Autonomie locali, area della dirigenza.

Il dott che accetta, si impegna a svolgere a tempo pieno e con
impegno esclusivo a favore dell'Arbea, le funzioni di direzione affidategli e
contestualmente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità con i compiti della struttura affidata, e di impegnarsi, per tutta la durata
dell'incarico, ad una condotta idonea ad evitare l'insorgere di un conflitto di interessi.

ART. 2

La sede di lavoro è Potenza.

ART. 3

L'incarico decorre dal e si conclude il 22/12/2013, o comunque al
rientro del dirigente di ruolo dell'Arbea, titolare dell'Ufficio, in caso di
interruzione anticipata del periodo di aspettativa senza assegni con diritto alla
conservazione del posto cui è stato collocato a seguito di conferimento
di incarico presso la Regione Basilicata. Può essere rinnovato solo
espressamente e con apposito provvedimento.

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto, superato il periodo di prova, cessa
prima della scadenza per rinuncia volontaria all'incarico, o per revoca dello stesso in

caso di:

- valutazione negativa;
- mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al successivo art. 5;
- giusta causa ex art. 2119 del codice civile;
- in caso di ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'ente dettata da esigenze connesse alla efficienza delle strutture organizzative;
- al raggiungimento dei limiti per il collocamento a riposo dell'incaricato;
- negli altri casi previsti dal CCNL applicabile e dalla legge.

E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura che ne costituisce il presupposto.

Le dimissioni da parte del lavoratore devono essere presentate con atto scritto con obbligo di preavviso nei termini fissati dal vigente contratto collettivo nazionale.

ART. 4

Il dirigente incaricato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata viene fissata in mesi sei.

Decorso la meta del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza alcun obbligo di preavviso o di indennizzo.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto si sia risolto, il dirigente si intende confermato nell'incarico.

ART. 5

Al dirigente incaricato sono attribuite le funzioni di direzione proprie dell'Ufficio Contenzioso e Risorse Umane. Il dirigente ha il dovere di perseguire gli obiettivi contenuti nelle direttive degli organi di direzione politica, secondo le indicazioni del Direttore e con riferimento alle scansioni temporali dell'attività dell'Ente così come di volta in volta fissate dai predetti organi. Il dirigente partecipa alla definizione dei predetti obiettivi.

Il dirigente è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 per i procedimenti di competenza della struttura diretta, con effetto dalla data di assunzione dell'incarico.

A R T . 6

Con la sottoscrizione del presente contratto il dirigente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza la previa espressa autorizzazione dell'Arbea.

A R T . 7

L'inosservanza delle disposizioni sulle incompatibilità e di ogni altra contenuta nel contratto di lavoro, collettivo ed individuale, e nella legge potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità delle infrazioni in

conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

ART. 8

La retribuzione lorda mensile da corrisondersi in 13 mensilità è composta dalla retribuzione tabellare nella misura fissata dal vigente CCNL di comparto -- Area Dirigenza, e dalla retribuzione di posizione nella misura stabilita per l'incarico di cui al presente contratto.

La predetta retribuzione può essere elevata a seguito delle operazioni di valutazione di cui alla L.R. n. 12/96 art. 18 comma 4, di un importo a titolo di retribuzione di risultato i cui parametri di attribuzione sono determinati annualmente in sede di contrattazione decentrata, nel rispetto delle previsioni contenute nei C.C.N.L. per l'area dirigenziale vigenti.

Al dirigente saranno corrisposti gli incrementi tabellari previsti dai C.C.N.L. di lavoro successivi a quello attualmente vigente per la parte economica.

A seguito dell'adeguamento dell'ordinamento dell'Ente ai principi di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni, nonché dall'art. 32 del C.C.N.L. - area dirigenziale 1998/2001, la suddetta retribuzione assume carattere onnicomprensivo, secondo la disciplina recata dalla D.G.R. n. 2310104.

In caso di missioni e trasferte è dovuto al dirigente il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi.

ART. 9

Si applicano al dirigente le norme contenute nel vigente C.C.N.L. in materia di orario di lavoro, ferie, riposo settimanale, assenze retribuite e per malattia ed aspettativa.

ART. 10

Il dirigente viene iscritto per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Sia nel caso che il contratto venga a scadenza di diritto, sia nel caso di sua anticipata risoluzione ad iniziativa di una delle parti, al prestatore di lavoro compete un trattamento di fine rapporto calcolato e corrisposto ai sensi di legge.

ART. 11

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, dei vigenti C.C.N.L. Area della Dirigenza, nazionali e decentrati, e delle leggi regolanti il rapporto di lavoro alle dipendente della Pubblica Amministrazione.

Il presente contratto è esente da bollo e da registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Potenza,

IL DIRETTORE

II DIRIGENTE